

Codice A1604A

D.D. 9 settembre 2019, n. 434

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili - denominate Marin inferiore, Marin centrale e Marin superiore - ubicate nel Comune di Bricherasio (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Bricherasio (TO) e committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia – con nota in data 3 giugno 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 160/2019 del 3 giugno 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti tre captazioni, che ricadono nello stesso Comune di Bricherasio, in fascia altimetrica compresa tra 632 e 680 metri s.l.m.:

sorgente *Marin inferiore* (TO-S-01164) – particella catastale n. 113 del foglio di mappa n. 4, collocata ad una quota di 632 metri s.l.m.;

sorgente *Marin centrale* (TO-S-01171) – particella catastale n. 114 del foglio di mappa n. 4, collocata ad una quota di 642 metri s.l.m.;

sorgente *Marin superiore* (TO-S-01170) – particella catastale n. 267 del foglio di mappa n. 9, collocata ad una quota di 680 metri s.l.m..

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Le captazioni *Marin inferiore* e *Marin centrale* sono ubicate nella porzione nord-occidentale del territorio comunale di Bricherasio, in un tratto di versante esposto a Sud, raggiungibile mediante strade sterrate; pur trattandosi di due captazioni distinte, sono state considerate insieme perché alimentate dallo stesso acquifero.

Le captazioni, localizzate in un versante caratterizzato da pendenza media di circa 10° verso Sud - nel quale non si segnalano fenomeni franosi né nell'area di emergenza, né nel bacino di alimentazione - sono realizzate mediante bottini di presa in cemento, in buone condizioni; le acque prelevate vengono convogliate fino alla vasca Marin, ubicata nei pressi delle due sorgenti, insieme alle acque della sorgente *Marin superiore* e, successivamente, trasferite alla rete acquedottistica.

A causa della conformazione delle captazioni non è stato possibile misurare le portate direttamente alle sorgenti, portate che sono state misurate insieme al personale dell'ente gestore in prossimità della vasca Marin e sono risultate pari a 0,07 l/s (*Marin inferiore*) e a 0,017 l/s (*Marin centrale*).

La captazione *Marin superiore* è ubicata nella porzione nord-occidentale del territorio comunale di Bricherasio, in un tratto di versante esposto a Sud, raggiungibile mediante strade sterrate.

La captazione, localizzata in un versante caratterizzato da pendenza media di circa 10° verso Sud - nel quale non si segnalano fenomeni franosi né nell'area di emergenza, né nel bacino di alimentazione - è realizzata mediante un manufatto di presa in cemento coperto da tombino, in buone condizioni; le acque prelevate vengono convogliate in una prima vasca di rottura, ubicata circa 45 metri a Sud della sorgente, poi fino alla vasca Marin, insieme alle acque delle sorgenti Marin inferiore e centrale e, infine, trasferite alla rete acquedottistica.

A causa della conformazione della captazione non è stato possibile misurare la portata direttamente alla sorgente, portata che è stata misurata insieme al personale dell'ente gestore in prossimità della vasca Marin ed è risultata pari a 0,07 l/s; i dati storici forniti dal gestore, relativi alla somma delle portate di tutte le tre sorgenti *Marin*, indicano valori di portata compatibili con le misure effettuate in sito.

Il substrato pre-quadernario del bacino di alimentazione delle sorgenti è costituito da micascisti delle coperture del Dora Maira, caratterizzati da scistosità immergente verso Ovest-Sud-Ovest e fratturazione verticale e ricoperto in maniera discontinua da coltre detritico-colluviale, costituita da clasti centimetrici immersi in matrice limosa presente in percentuale variabile, caratterizzata da spessori che variano da pochi centimetri a circa 2-3 metri. L'acquifero che le alimenta è caratterizzato da permeabilità medio-alta per porosità e fratturazione e coinvolge la parte alterata del substrato roccioso e i depositi quadernari, permeabilità localmente variabile in funzione della percentuale di matrice fine nei depositi quadernari; l'alimentazione delle sorgenti è garantita dalle acque meteoriche.

Le captazioni delle sorgenti si trovano in aree a prato mentre il bacino di alimentazione è sviluppato all'interno di un bosco di latifoglie.

Per le tre sorgenti in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi mediamente permeabili, poco o per nulla protetti verso la superficie, la vulnerabilità dell'acquifero captato è stata considerata elevata e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

sorgenti Marin inferiore e Marin centrale:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; data la vicinanza reciproca delle due captazioni, la zona di tutela assoluta risultante, unica per tutte e due le sorgenti, ha forma poligonale;

zona di rispetto, unica per tutte e due le captazioni, indifferenziata e di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle sorgenti.

sorgente Marin superiore:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto, indifferenziata e di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Entro le aree di salvaguardia proposte non sono stati individuati centri di pericolo significativi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Comune di Bricherasio – Sorgenti Marin – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

All'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite non sono presenti attività agricole – essendo le aree caratterizzate prevalentemente da boschi – e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 4 luglio 2018, ha trasmesso al Comune di Bricherasio (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili – denominate *Marin inferiore*, *Marin centrale* e *Marin superiore* – ubicate nel Comune di Cumiana e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Il Comune di Bricherasio (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 16 ottobre 2018, ha segnalato che le sorgenti in esame non sono censite e non vengono fatte analisi alle emergenze. Tuttavia, l'acquedotto di Santa Caterina approvvigionato dalle stesse sorgenti è controllato alla vasca di rilancio, dopo il trattamento con ultravioletti e, negli ultimi 5 anni, l'acqua è sempre risultata conforme, tranne per la presenza in un campione del 2016 di 6 UFC a 37°C di *batteri coliformi*.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 15 febbraio 2019, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo all'interno delle aree di salvaguardia proposte. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha, tuttavia, segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo; nelle aree di salvaguardia così come ridefinite dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;

le aree di salvaguardia individuate devono essere recepite anche negli strumenti urbanistici del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 20 giugno 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le tre sorgenti potabili – denominate *Marin inferiore, Marin centrale e Marin superiore* – ubicate nel Comune di Bricherasio (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa;

si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;

si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 4 luglio 2018, con la quale è stata trasmessa al Comune di Bricherasio (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili – denominate *Marin inferiore, Marin centrale e Marin superiore* – ubicate nel Comune di Cumiana e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 16 ottobre 2018 – prot. n. 0097700;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 15 febbraio 2019 – prot. n. 14138;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 160/2019, in data 3 giugno 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 3 giugno 2019 – prot. n. 0001858, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

Le aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili – denominate *Marin inferiore*, *Marin centrale* e *Marin superiore* – ubicate nel Comune di Bricherasio (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nell’elaborato “*Comune di Bricherasio – Sorgenti Marin – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate. In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Bricherasio (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa,

adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle sorgenti – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bricherasio, affinché lo stesso provveda a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig